



Rep. Ord. n. 287 del 31-05-2012

Oggetto: Modifica temporanea della circolazione in via San Giuliano per manifestazione "Velalonga Venezia" e "Velaraid", dalle ore 07.30 del 02/06/2012 sino alle ore 20.00 del 03/06/2012 – divieto di sosta permanente con rimozione sul lato destro del tratto fronteggiante il civ. 7, da innesto sulla via principale a curva a gomito.

IL DIRIGENTE

Direzione Decentramento e Città
Metropolitane
Direttore Sandro Del Todesco Frisone

Vista la richiesta di istituzione di divieto di sosta su uno dei lati di un tratto di via San Giuliano in occasione delle manifestazioni "Velalonga Venezia" e "Velaraid" pervenuta dall'associazione organizzatrice delle manifestazioni, Circolo Velico Casanova, in data 23.05.2012 (prot. 219941);

Settore Tecnico
Municipalità Mestre Carpenedo e
Municipalità Favaro Veneto
Dirigente Arch. Anastassia Koulou

Vista la nota pervenuta dall'ufficio Patrimonio di questo Ente in data 30.05.2012 che attesta che il tratto di via San Giuliano in oggetto è in piena proprietà comunale in quanto "ricadente all'interno del mappale 51, foglio 23, sez. Mestre";

Valutata la conformazione della via a doppio senso di marcia con possibilità di libero parcheggio su ambo i lati e considerata la ristrettezza della sezione stradale, al fine di garantire lo spazio per un agevole afflusso e deflusso delle autovetture carrellate al polo nautico durante le suddette manifestazioni, consentendo contemporaneamente il transito dei pedoni e dei veicoli in ambo i sensi di marcia;

Considerata la necessità, per le motivazioni di cui al precedente punto, di interdire la sosta su via San Giuliano, sul lato destro del tratto fronteggiante il civ. 7, da innesto sulla via principale a curva a gomito, istituendo il divieto di sosta 0-24 con rimozione del veicolo;

Visto l'art.107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 17 paragrafo "P" capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visti gli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada".

ORDINA

di istituire il divieto di sosta 0-24 con rimozione del veicolo su via San Giuliano, lungo il lato destro del tratto fronteggiante il civ. 7, dall'innesto sulla via principale alla curva a gomito, dalle ore 07.30 del 02/06/2012 sino alle ore 20.00 del 03/06/2012.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'organizzatore è incaricato della posa della segnaletica a norma del Codice della Strada in ottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza, in particolare l'installazione di cartelli su supporto mobile di "divieto di sosta" sul lato destro del tratto fronteggiante il civ. 7, dall'innesto sulla via principale alla curva a gomito.

Sede di Mestre
via Poerio, 1
30172 Mestre
tel. 041.2749052
fax 041.2749065
anastassia.koulou@comune.venezia.it

Segreteria
tel. 041.2749009
fax 041.2749035



L'organizzatore dovrà provvedere all'oscuramento della segnaletica in contrasto, e a fine del periodo di vigenza della presente ordinanza, ai lavori al ripristino di quella in origine.

La presente Ordinanza ha validità immediata ed è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

E' da considerarsi abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza.

Gli Agenti di Polizia della Strada, come previsto dall'art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo n.°285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

La presente ordinanza verrà altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 giorni.

A carico dei trasgressori alle disposizioni previste nella presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente della Codice della Strada.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge n.°241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque via abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n.°1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza, è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada".

Il Dirigente
Arch. Anastassia Koulou